NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI

Art. 5 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

Insegnamento religioso nelle scuole

1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato degli alunni e da coloro cui compete la potesta' su di essi. 2. L'IBISG fruisce delle possibilita' alleate dalla legislazione vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai. 3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a carico dell'IBISG.

Versione in vigore dal 30 luglio 2016, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
Estremi	Legge 28 giugno 2016, n. 130
Partizione	Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-istituto/intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-l-istituto-buddista-ital-art-5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it